


Convegno

Convegno annuale
del **Dipartimento Certificazione
e Ispezione 2026**

17/18/19 marzo 2026






Regolamenti (UE) Prodotti da Costruzione 305/2011 e 2024/3110 - CPR

Emidio Feles

Funzionario Tecnico



Valore dell'Accreditamento nei prodotti da costruzione



1. Maggiore affidabilità e credibilità

- l'Organismo di certificazione è stato valutato da un Ente terzo indipendente;
- le verifiche sono svolte secondo standard riconosciuti internazionalmente (ISO), aumentando la fiducia di clienti, istituzioni e partner commerciali.

2. Riconoscimento nazionale ed internazionale

- esportazioni;
- partecipazione a gare internazionali;
- accesso a nuovi mercati.

3. Maggiore trasparenza e imparzialità

- Indipendenza;
- Imparzialità;
- competenza tecnica verificata.



Valore dell'Accreditamento nei prodotti da Costruzione



4. Valore competitivo per le imprese

- maggiore credibilità sul mercato;
- vantaggio competitivo nelle gare e negli appalti;
- dimostrazione oggettiva di qualità, sicurezza e conformità.

5. Miglioramento continuo e maggiore qualità

Le verifiche di sorveglianza eseguite da Organismi Accreditati stimolano le Organizzazioni a mantenere standard elevati e migliorare continuamente i propri processi.

6. Supporto alla regolazione e alla vigilanza

Gli Accreditamenti supportano la regolazione e la vigilanza del mercato perché forniscono alle Autorità Pubbliche uno strumento tecnico affidabile e indipendente per verificare la conformità di prodotti, servizi e organizzazioni alle specifiche tecniche armonizzate.

In sintesi:

Un sistema basato su Organismi Accreditati rende più facile per imprese, consumatori e istituzioni riconoscere operatori affidabili, aumentando la trasparenza e la correttezza della concorrenza.

Accreditamento Organismi Notificati - CPR



Convenzione Ministeri – Accredia



L'Accreditamento degli Organismi di Valutazione della Conformità nel quadro del Regolamento (UE) 305/2011 sui prodotti da costruzione (CPR) è frutto della Convenzione con:

- Il CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI;
- Il MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY;
- Il MINISTERO DELL'INTERNO.

La convenzione, inizialmente stipulata il 28 ottobre 2020, è stata rinnovata in data 29 ottobre 2024 per una durata di ulteriori quattro anni.

CONVENZIONE

TRA

IL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

IL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

IL MINISTERO DELL'INTERNO

E

ACCREDIA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO





Accreditamento Organismi Notificati - CPR

Storico e numeri Accreditementi CPR

Il primo Accreditamento emesso da Accredia nello schema Prodotto per il Regolamento (UE) 305/2011 ad un Organismo Notificato è stato Deliberato dal CSA CPR il 30/11/2021.

Nel 2025 sono stati Accreditati gli ultimi Organismi di Certificazione che operavano con Notifiche non basate su Accreditementi.

Organismi Notificati prima e dopo Accreditemento

Gli Organismi Notificati in Italia che operavano nei sistemi AVCP 1+, 1 e 2+ prima della Convenzione MINISTERI – ACCREDIA erano **65**



Accreditamento Organismi Notificati - CPR

Attualmente sono Accreditati e operanti nello schema PRD per il Regolamento CPR

46 - Organismi Notificati

Dei 46 Organismi attualmente Accreditati, 43 operavano in qualità di Organismi Notificati prima della Convenzione del 28/10/2020.

Sono in corso di gestione nello schema PRD n. 4 pratiche di Accreditamento/Estensione di Accreditamento di Organismi che non operano ancora nel Regolamento 305/2011.

Su un totale di 35 aree di prodotto previste dal Reg. 305/2011, 30 sono coperte da Organismi Accreditati dal Dipartimento Certificazione e Ispezione.



Accreditamento Organismi Notificati - CPR

I 46 Organismi Notificati operanti attualmente sono suddivisi in:

13 per il SISTEMA AVCP 1+

22 per il SISTEMA AVCP 1

42 per il SISTEMA AVCP 2+

Mandati:

M/100 - Prodotti prefabbricati in calcestruzzo aerato normale /leggero/autoclavato – 17 Organismi

M/101 - Porte, Finestre, Imposte, Persiane, Portoni e Relativi Accessori – 10 Organismi

M/102 - Rivestimenti / Membrane Flessibili – 10 Organismi

M/103 - Prodotti per l'isolamento termico – 5 Organismi



Accreditamento Organismi Notificati - CPR



Mandati:

M/104 - Appoggi strutturali – 1 Organismo

M/105 - Camini, Condotti e Prodotti Specifici – 7 Organismi

M/106 - Prodotti a base di gesso – 1 Organismo

M/107 - Geotessili – 7 Organismi

M/108 - Sistemi di tamponamento – 1 Organismo

M/109 - Allarme e rilevazione di incendi, sistemi antincendio fissi, sistemi di sorveglianza del fuoco e del fumo e prodotti antiesplorazione – 5 Organismi

M/111 - Attrezzature fisse per la circolazione stradale – 12 Organismi

M/112 - Prodotti di Legno per impiego Strutturale – 9 Organismi

M/113 - Pannelli a base di Legno – 8 Organismi

M/114 - Cementi, calci da costruzione e altri leganti idraulici – 12 Organismi

M/116 - Murature e relativi prodotti – 13 Organismi



Accreditamento Organismi Notificati - CPR



Mandati:

M/118 - Prodotti per il trattamento delle acque reflue all'interno degli Edifici – 1 Organismo

M/119 - Rivestimenti per pavimentazioni – 5 Organismi

M/120 - Prodotti metallici per impiego strutturale e loro accessori – 37 Organismi

M/121 - Finiture interne ed esterne per pareti e soffitti – 3 Organismi

M/122 - Rivestimenti per tetti, lucernari, abbaini e prodotti accessori – 2 Organismi

M/124 - Prodotti per la costruzione di strade – 23 Organismi

M/125 - Aggregati per usi che prevedono requisiti di sicurezza elevati – 25 Organismi

M/128 - Prodotti relativi a calcestruzzo, malta, boiaccia – 11 Organismi

M/131 - Tubazioni, serbatoi e relativi accessori non a contatto con acqua destinata al consumo umano – 2 Organismi

M/135 - Prodotti di vetro piatto, vetro profilato e vetro in blocchi – 3 Organismi

M/443 - Cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione – 3 Organismi

EAD diversi – 5 Organismi

Verifiche di Accreditamento

Principali Ambiti oggetto di Non Conformità

1. Evidenze non complete ed esaustive per supportare le attività di valutazione e le Certificazioni emesse.
2. Non sistematico rispetto di tutti i requisiti contenuti nelle specifiche tecniche armonizzate utilizzate per le Certificazioni.
3. Non Conforme gestione dei rischi legati all'imparzialità e all'indipendenza.
4. Non Conforme gestione delle attività di prove eseguite sia internamente sia esternamente dagli Organismi.
5. Non efficacia delle attività di Riesame e Delibera per il rilascio, estensione e mantenimento di Certificazioni.
6. Non Conforme gestione delle comunicazioni con le Autorità di Notifica e gli altri ON.
7. Non Conforme gestione degli ispettori stabilmente all'estero secondo quanto previsto dal Dlgs 106 del 16/06/2017.

prospetto ZA.1 **Scopo e punti concernenti i requisiti** (Continua)

Caratteristiche essenziali	Punti relativi ai requisiti nella presente norma e/o in altre norme	Livello/i e/o classe/i del mandato	Note
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	5.2 Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	Nessuna	Categoria
Stabilità volumetrica	6.5.2 Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati	Nessuna	Categoria
Assorbimento/suzione di acqua	5.5 Assorbimento di acqua	Nessuna	Valore dichiarato
Composizione/contenuto	5.6 Classificazione di aggregati grossi riciclati	Nessuna	Categoria
	6.4 Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	Nessuna	Categoria
	6.2 Solfato solubile in acido	Nessuna	Categoria
	6.3 Zolfo totale	Nessuna	Categoria
	6.5.1 Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Nessuna	Valore di soglia della prova "passa/non passa"
Resistenza all'attrito	5.3 Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	Nessuna	Categoria
Sostanze pericolose	Nota precedente nel punto ZA.1	Nessuna	Terzo paragrafo del



Regolamenti Delegati che hanno modificato il CPR 305/2011



1. Regolamento Delegato (UE) n. 568/2014 della Commissione – 18 febbraio 2014

- Modifica l'Allegato V del CPR;
- Ridefinisce i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP) applicabili ai prodotti da costruzione.

2. Regolamento delegato (UE) n. 574/2014 della Commissione – 21 febbraio 2014

- Modifica l'Allegato III del CPR;
- Introduce un nuovo modello di Dichiarazione di Prestazione (DoP).

3. Regolamento delegato (UE) 2024/2769 della Commissione – 30 maggio 2024

- Integra il CPR introducendo regole per la valutazione e verifica della costanza della prestazione legata alla sostenibilità ambientale dei prodotti da costruzione.
- Introduce il nuovo sistema AVCP 3+ per le caratteristiche ambientali.

La norma applicabile per l'Accreditamento del Sistema AVCP 3+ è la UNI CEI EN ISO/IEC 17029:2020 che definisce i requisiti generali per gli organismi di validazione e verifica (V&V).



Specifiche Tecniche Armonizzate

Quali sono le edizioni delle norme applicabili alla marcatura CE dei prodotti da Costruzione?

Le edizioni applicabili delle specifiche tecniche armonizzate sono quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e riportate sul portale Nando al seguente link:

<https://webgate.ec.europa.eu/single-market-compliance-space/notified-bodies/harmonised-standards?filter=legislationId:33&selected=notificationStatusId:1,legislationId:33>



Single Market Compliance Space

Home | Notified Bodies | Market surveillance | Glossary

Home > Notified Bodies > Bodies > Harmonised standards

Harmonised standards

List of harmonised standards. Click on code name to view list of bodies notified for selected standard

Search options

Legislation: Regulation (EU) No 305/2011 - Construction products

Code:

Description:

Status: Active

Search results (627)

Showing results 1 - 30

LEGISLATION: Regulation (EU) No 305/2011 - Construction products

STATUS: Active

Items per page: 30

Code	Description	Applicability Date	Co-existence end date	Details	Obsolete since
EN 15824:2017 (all)	Specifications for external renders and internal plasters based on			Version: 1 Journal ref: 2018: C	

Specifiche Tecniche Armonizzate

Cos'è un EAD (Documento per la valutazione Europea)?

Un Documento per la Valutazione Europea, o EAD in breve, è una specifica tecnica armonizzata sviluppata dall'EOTA con il supporto di un TAB, come base per le Valutazioni Tecniche Europee (ETA).

In combinazione con l'ETA, l'EAD fornisce ai fabbricanti un modo per ottenere la marcatura CE per i prodotti da costruzione che non sono o non sono completamente coperti da una norma europea armonizzata (hEN) ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011. La marcatura CE consente al fabbricante di commercializzare liberamente il proprio prodotto in tutto lo Spazio Economico Europeo.



Specifiche Tecniche Armonizzate

Dove si possono reperire le edizioni in corso di validità dei Documenti per la valutazione Europea (EAD)?

Le edizioni applicabili degli EAD sono quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e riportate sul portale EOTA da dove si possono anche scaricare gli EAD in corso di validità

The screenshot shows the EOTA website interface. At the top left is the EOTA logo. Below it are navigation links: About us, ETAs, EADs, News, Publications, and a search icon. On the right, there are links for Request an ETA, FAQs, Login, and Contact. Below the navigation is a search bar with filters for Product area (All) and Published (All), and a Filter button. The main content is a table with the following columns: EAD Number, EAD Title, OJEU, Status, and Comment.

EAD Number	EAD Title	OJEU	Status	Comment
040083-00-0404	External thermal insulation composite systems (ETICS) with renderings Download	Decision (EU) 2020/1574	Cited	Superseded by 040083-01-0404
040083-01-0404	External thermal insulation composite systems with rendering system Download	Decision (EU) 2025/2355	Cited	

Nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione 2024/3110



È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il **18 dicembre 2024**. È entrato formalmente in vigore il **7 gennaio 2025** e l'applicazione generale è prevista a partire dal **8 gennaio 2026**.

Un elemento importante previsto nelle disposizioni transitorie è che i prodotti coperti da norme armonizzate o per i quali è stata redatta una Valutazione Tecnica Europea (ETA) ai sensi del Reg. 305/2011, rimarranno soggetti al Reg. 305/2011 fino a quando non sarà pubblicata una nuova Specifica Tecnica Armonizzata o un EAD ai sensi del nuovo Regolamento 2024/3110, tale periodo può durare fino a 15 anni come previsto dall'art. 94.

Articolo 94

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 305/2011 è abrogato a decorrere dall'8 gennaio 2026, fatta eccezione per l'articolo 2, gli articoli da 4 a 9, gli articoli da 11 a 18, gli articoli 27 e 28, gli articoli da 36 a 40, gli articoli da 47 a 49, gli articoli 52 e 53, l'articolo 55, gli articoli da 60 a 64 del regolamento e i relativi allegati III e V che sono **abrogati a decorrere dall'8 gennaio 2040**.

Nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione 2024/3110



Alcune modifiche sono le seguenti:

Cambio da Dichiarazione di Prestazione in **Dichiarazione di prestazione e di Conformità** (art. 16 del Reg. 2024/3110) in formato elettronico

Introduzione del Passaporto Digitale dei Prodotti da Costruzione (art. 76 del Reg. 2024/3110) che dovrà:

- riportare la dichiarazione di prestazione e conformità (DoPC);
- riportare informazioni tecniche sul prodotto;
- riportare istruzioni di utilizzo e dati di sicurezza;
- riportare informazioni per il riutilizzo e il riciclo dei prodotti;
- garantire che le informazioni rimangano accessibili per un periodo di 25 anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultimo prodotto corrispondente al suo prodotto-tipo.



Nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione 2024/3110

Alcune modifiche sono le seguenti:

Il Regolamento (UE) 2024/3110 introduce un requisito di base relativo alla sostenibilità ambientale e climatica dei prodotti da costruzione, rafforzando e ampliando il precedente requisito sull'uso sostenibile delle risorse naturali previsto dal Regolamento (UE) 305/2011. Il Requisito è stato profondamente ampliato, introducendo un approccio strutturato alla sostenibilità ambientale e climatica lungo l'intero ciclo di vita del prodotto (approccio LCA).



Nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione 2024/3110



ALLEGATO IX - Sistema di Valutazione e Verifica 3+

4. Sistema 3+

Controllo della valutazione della sostenibilità ambientale da parte dell'organismo notificato

a) Il fabbricante effettua:

- i) la valutazione della prestazione del prodotto raccogliendo dati per ottenere valori iniziali, formulare ipotesi ed elaborare modellizzazioni;
- ii) il controllo della produzione in fabbrica;

b) l'organismo notificato decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro della relazione di convalida fondandosi sui seguenti elementi:

- i) convalida dei valori iniziali, delle ipotesi formulate e della conformità rispetto alle norme generali o specifiche per categoria di prodotti applicabili;
- ii) convalida della valutazione del fabbricante;
- iii) convalida del processo applicato per generare tale valutazione;
- iv) convalida dell'uso corretto del software adeguato per la valutazione;
- v) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione volta a convalidare eventuali dati specifici dell'impresa.



Nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione 2024/3110



Alcune modifiche importanti sui compiti del fabbricante e dell'Organismo Notificato sono le seguenti:

ALLEGATO IX

Sistemi di valutazione e verifica

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, il fabbricante determina correttamente il prodotto-tipo e applica la corrispondente categoria di prodotti sulla base della specifica tecnica armonizzata o del documento europeo per la valutazione applicabili. Qualora intervenga nella valutazione e nella verifica, un organismo notificato verifica, a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, che il prodotto-tipo sia stato correttamente determinato e che la corrispondente categoria di prodotti sia stata correttamente applicata.

1. Sistema 1+

Controllo completo dell'organismo notificato, comprese prove di controllo di campioni

a) Il fabbricante effettua:

- i) il controllo della produzione in fabbrica;
- ii) altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione in conformità del piano di prova prescritto;
- iii) la redazione di una documentazione tecnica contenente una prova della corretta applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la valutazione della prestazione;
- iv) la redazione di una documentazione tecnica contenente una prova di conformità rispetto ai requisiti dei prodotti applicabili di cui al presente regolamento;

b) l'organismo notificato decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di costanza della prestazione e di conformità del prodotto fondandosi sui seguenti elementi:

- i) conferma che il prodotto-tipo e la categoria di prodotti sono stati correttamente determinati;
- ii) una valutazione della prestazione del prodotto in base a prove del tipo (compreso il campionamento degli elementi da considerare rappresentativi del tipo), a calcoli del tipo o a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- iii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- iv) sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica, comprese ispezioni periodiche dello stabilimento di produzione;
- v) prove di controllo di campioni prelevati prima dell'immissione del prodotto sul mercato;
- vi) verifica dei compiti di cui alla lettera a), punti iii) e iv).



ALLEGATO V

VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

1. SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Il fabbricante redige la dichiarazione di prestazione e determina il prodotto-tipo in base alle valutazioni e alle verifiche della costanza della prestazione effettuate in base ai sistemi che seguono:

1.1. Sistema 1+

a) Il fabbricante effettua:

- i) il controllo della produzione in fabbrica;
- ii) altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto;
- b) l'organismo notificato di certificazione del prodotto decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di costanza della prestazione del prodotto da costruzione in base all'esito delle valutazioni e delle verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:

- i) una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- iii) sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica;
- iv) prove di controllo di campioni, prelevati dall'organismo notificato di certificazione del prodotto presso lo stabilimento di produzione o presso i depositi del fabbricante.

1.2. Sistema 1

a) Il fabbricante effettua:

Nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione 2024/3110



Alcune modifiche importanti sui compiti del fabbricante e dell'Organismo Notificato sono le seguenti:

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, il fabbricante determina correttamente il prodotto-tipo e applica la corrispondente categoria di prodotti sulla base della specifica tecnica armonizzata o del documento europeo per la valutazione applicabili. Qualora intervenga nella valutazione e nella verifica, un organismo notificato verifica, a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, che il prodotto-tipo sia stato correttamente determinato e che la corrispondente categoria di prodotti sia stata correttamente applicata.

1. Sistema 1+

Controllo completo dell'organismo notificato, comprese prove di controllo di campioni

a) Il fabbricante effettua:

- i) il controllo della produzione in fabbrica;
- ii) altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione in conformità del piano di prova prescritto;
- iii) la redazione di una documentazione tecnica contenente una prova della corretta applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la valutazione della prestazione;
- iv) la redazione di una documentazione tecnica contenente una prova di conformità rispetto ai requisiti dei prodotti applicabili di cui al presente regolamento;

b) l'organismo notificato decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di costanza della prestazione e di conformità del prodotto fondandosi sui seguenti elementi:

- i) conferma che il prodotto-tipo e la categoria di prodotti sono stati correttamente determinati;
- ii) una valutazione della prestazione del prodotto in base a prove del tipo (compreso il campionamento degli elementi da considerare rappresentativi del tipo), a calcoli del tipo o a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- iii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- iv) sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica, comprese ispezioni periodiche dello stabilimento di produzione;
- v) prove di controllo di campioni prelevati prima dell'immissione del prodotto sul mercato;
- vi) verifica dei compiti di cui alla lettera a), punti iii) e iv).



Nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione 2024/3110



Alcune modifiche importanti sui compiti del fabbricante e dell'Organismo Notificato sono le seguenti:

- iii) la redazione di una documentazione tecnica contenente una prova della corretta applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la valutazione della prestazione;
- iv) la redazione di una documentazione tecnica contenente una prova di conformità rispetto ai requisiti dei prodotti applicabili di cui al presente regolamento;

b) l'organismo notificato decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di costanza della prestazione e di conformità del prodotto fondandosi sui seguenti elementi:

- i) conferma che il prodotto-tipo e la categoria di prodotti sono stati correttamente determinati;

- vi) verifica dei compiti di cui alla lettera a), punti iii) e iv).



Nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione 2024/3110



Allegato IX

2. Sistema 1

Controllo completo dell'organismo notificato, senza prove di controllo di campioni

a) Il fabbricante effettua:

i) il controllo della produzione in fabbrica;

ii) altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto;

iii) la redazione di una documentazione tecnica contenente una prova della corretta applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la valutazione della prestazione;

iv) la redazione di una documentazione tecnica contenente una prova di conformità rispetto ai requisiti dei prodotti applicabili di cui al presente regolamento;

b) l'organismo notificato decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di costanza della prestazione e di conformità del prodotto fondandosi sui seguenti elementi:

i) conferma che il prodotto-tipo e la categoria di prodotti sono stati correttamente determinati;

ii) una valutazione della prestazione del prodotto in base a prove del tipo (compreso il campionamento dell'elemento o degli elementi da considerare rappresentativi del tipo), a calcoli del tipo o a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

iii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;

iv) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, comprese ispezioni periodiche dello stabilimento di produzione;

v) verifica dei compiti di cui alla lettera a), punti iii) e iv).



Nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione 2024/3110



Allegato IX

3. Sistema 2+

Organismo notificato che si concentra sul controllo della produzione in fabbrica

a) Il fabbricante effettua:

- i) una valutazione della prestazione del prodotto in base a prove (compreso il campionamento dell'elemento o degli elementi da considerare rappresentativi del tipo), a calcoli del tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- ii) il controllo della produzione in fabbrica;
- iii) prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di prova prescritto;

- iv) la redazione di una documentazione tecnica contenente una prova della corretta applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la valutazione della prestazione;
- v) la redazione di una documentazione tecnica contenente una prova di conformità rispetto ai requisiti dei prodotti applicabili di cui al presente regolamento;

b) l'organismo notificato decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:

- i) conferma che il prodotto-tipo e la categoria di prodotti sono stati correttamente determinati, come pure che la prestazione del prodotto è stata valutata correttamente sulla base dell'esame della documentazione del prodotto;
- ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, comprese ispezioni periodiche dello stabilimento di produzione;

- iv) verifica dei compiti di cui alla lettera a), punti iv) e v).





Grazie per aver partecipato!

